



Scuola Materna **SAN MATTEO DI NICHELINO**

Ente Morale d'Istruzione fondato nel 1866
Riconosciuta Scuola Paritaria dallo Stato con D.D. 488/3796 del 28.2.2001
Via San Matteo, 5 – 10042 NICHELINO (TO)
cell. 3273999812 - tel. 0116809154 - email s.materna.s.matteo@alice.it

STATUTO

SCUOLA MATERNA “SAN MATTEO DI NICHELINO”

STATUTO

La scuola materna “San Matteo di Nichelino”, fondata con il concorso dei Soci Benefattori, è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto 8 MAGGIO 1866.

La scuola materna, per lunga tradizione, ha sempre funzionato regolarmente con il contributo economico di privati benefattori, del Comune di Nichelino o di enti vari e soprattutto della Parrocchia SS. Trinità che ha sempre garantito, nel tempo, la continuità organizzativa, sia ordinaria che straordinaria quale la costruzione dell'edificio, attuale sede della scuola, costruito nel 1954 con il concorso generoso del Comune di Nichelino e della FIAT di Torino.

Inclusa nell'elenco delle I.P.A.B. da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto in possesso dei requisiti del 6° comma dell'art. 23 D.P.R. 24/07/1977, n° 616, ha poi ottenuto la personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale Piemontese n° 46-9688 in data 21 ottobre 1991.

In seguito all'approvazione della Legge 10 marzo 2000 n° 62, la scuola materna ha ottenuto dallo Stato il riconoscimento di Scuola Paritaria con D.D. 488/3796 del 28 febbraio 2001.

CAPO 1 – SEDE – SCOPO DELL'ENTE-MEZZI DEI QUALI DISPONE

Art. 1 L'Ente denominato Scuola Materna “San Matteo di Nichelino” ha la sua sede nell'edificio di sua proprietà sito nel Comune di Nichelino (TO) in via San Matteo n° 5.

L'edificio sede della scuola è patrimonio dell'Ente ed è accatastato al NCEU di Torino. La scuola può anche acquisire altri patrimoni mobiliari ed immobiliari da lasciti, donazioni od acquisti.

Art. 2 La scuola Materna “San Matteo di Nichelino” funziona con totale esclusione di ogni fine di lucro.

Unico scopo della Scuola Materna “San Matteo di Nichelino” è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Nichelino ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa fra i tre ed i sei anni, e comunque secondo le vigenti disposizioni legislative, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.

La Scuola materna accetta anche bambini portatori di handicap fisico e/o psichico e bambini in situazioni famigliari e/o personali disagiate, per problemi sia di natura economica che relazionale, compatibilmente con la disponibilità di persone e risorse dell'Ente stesso.

Art. 3 La Scuola Materna provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote dei soci, con i proventi derivanti da contributi di persone, di enti, e con le rendite di eventuali lasciti acquisiti secondo le vigenti normative di legge.

La Scuola Materna può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati.

Art. 4 La Scuola Materna, il cui esercizio finanziario corrisponde all'anno solare, nella sua gestione economica, ordinaria e straordinaria, non distribuisce, anche in modo indiretto secondo anche quanto espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. n° 460 del 4/12/997, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che non sia disposto per legge. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati, se le riserve di liquidità lo permettono, per la realizzazione delle attività istituzionali.

CAPO 2 – ORGANI DELL'ENTE – COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Art. 5 Sono organi della Scuola Materna "San Matteo di Nichelino":

- a) L'Assemblea generale dei Soci Benefattori e Coadiutori.
- b) L'Assemblea dei Genitori.
- c) Il Consiglio di Amministrazione.
- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente.
- e) Il Tesoriere ed il Segretario.
- f) Il Collegio dei Sindaci.

Art. 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono soci:

- a) I Soci Benefattori Permanenti che versano, una tantum, una somma pari ad almeno 5 volte la quota ordinaria annuale.
E' considerata quota ordinaria annuale una somma non inferiore al 38% della retta mensile di frequenza del bambino.
- b) I soci benefattori ordinari in regola con il versamento della quota ordinaria annuale.
I benefattori di cui ai punti a) e b), per essere iscritti nel Libro dei Soci, devono avere preventivamente l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Il parroco "pro tempore" della Parrocchia SS. TRINITA' di Nichelino è socio effettivo e non è tenuto a versare alcuna quota associativa.
- d) I soci coadiutori sono coloro che ne fanno richiesta scritta su presentazione di altri due soci di cui uno Consigliere di Amministrazione. Essi sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sono iscritti nel Libro dei Soci. Nell'ambito del rispetto delle vigenti leggi, prestano attività gratuita di volontariato per garantire il corretto funzionamento della scuola sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che la gestione delle attività didattiche-educative od amministrative.

I soci benefattori e coadiutori perdono tale qualifica per dimissioni volontarie.

Vengono inoltre considerati decaduti, su motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti quei soci che mantengono un comportamento in contrasto con gli obiettivi educativi della scuola.

Alle assemblee dei soci partecipano anche, senza diritto di voto nei casi previsti dalla legge, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, il Segretario ed il Tesoriere.

Ai soci è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola.

Art. 7 ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea Generale dei Soci Benefattori e coadiutori sono le seguenti:

- a) Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Le elezioni avvengono contestualmente su due distinte liste suddividendo i soci per componente. Ogni socio partecipa alla elezione attiva o passiva per la componente di cui fa parte. Qualora si verificasse il caso che un socio abbia diritto ad essere inserito in più componenti, egli dovrà preventivamente sceglierne una. Nel caso non ci siano persone disponibili ad essere elette o tra i soci benefattori o tra i soci coadiutori, le due componenti vengono unificate. In tal caso viene formata una lista unica che permetta la elezione di tre persone.
- b) Approvazione del regolamento del servizio scolastico educativo.
- c) Approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali.
- d) Approvazione dei regolamenti di amministrazione.
- e) Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto.
- f) Elezione dei Membri del Collegio dei Sindaci.
- g) Revoca dei membri di propria elezione sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio dei Sindaci.
- h) Scioglimento dell'Ente.

Art. 8 La competenza dell'Assemblea dei Genitori dei bambini frequentanti, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti interni relativi agli organi collegiali, è l'elezione o la revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Le assemblee dei soci sono convocate annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso scritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Un decimo dei componenti delle Assemblee oppure almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione delle assemblee. Il Presidente fissa la data delle assemblee entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea dei Soci Benefattori e Coadiutori può essere convocata anche dai Sindaci per gravi irregolarità amministrative.

Art. 10 Le adunanze delle assemblee dei soci sono presiedute dal Parroco, socio effettivo, se presente, oppure da un socio-presidente appositamente eletto ogni volta e sono valide quando in prima convocazione sono presenti la metà dei soci. Un'ora dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi quando è presente un numero non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Gli atti delle assemblee sono adottati a maggioranza dei votanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto. I soci componenti il Consiglio di Amministrazione non partecipano alle votazioni inerenti l'approvazione dei bilanci.

Art. 11 Le assemblee dei genitori dei bambini frequentanti sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'elezione o la revoca del loro rappresentante all'interno del Consiglio stesso. Per quanto riguarda la validità e lo svolgimento delle assemblee, si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall'Art. 10.

Art. 12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Scuola materna "San Matteo di Nichelino" è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da 7 persone e così composto:

- Il Parroco "pro tempore" è membro di diritto.
- Due consiglieri eletti tra i soci benefattori.
- Un consigliere eletto tra i soci coadiutori.
- Un consigliere eletto tra i genitori dei bambini frequentanti.
- Un consigliere designato dal Consiglio Comunale.
- Un consigliere designato dalla Parrocchia SS. Trinità.

In ogni caso le componenti dei soci benefattori e coadiutori devono essere presenti con tre persone, con le modalità previste dall'art. 7.

In alternativa alla nomina in capo ad uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione si può avvalere per le cariche di Segretario e Tesoriere, per le cui attribuzioni può essere prevista una sola figura, anche di persone esterne ad esso.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 13 Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dagli articoli 10 e 11.

Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti, si procederà ad ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 14 Decadono dalla carica di consigliere coloro che:

- a) sono dimissionari od hanno perso il titolo di socio o di genitore di un bambino frequentante.
- b) Sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive.
- c) Sono stati sostituiti dagli Enti aventi titolo come designati.
- d) Sono dichiarati decaduti dalle rispettive assemblee elettive.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto è sostituito dal socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti all'interno della lista della componente interessata. Qualora non ci fossero più soci da surrogare all'interno della lista della componente interessata, vengono indette le elezioni suppletive per la stessa componente.

I consiglieri designati dalla Parrocchia SS. Trinità e dal Comune di Nichelino e decaduti a qualsiasi titolo vengono surrogati dal Consiglio a seguito di un'altra specifica designazione fatta dall'Ente interessato.

Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.

Esso è convocato dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno 8 giorni prima di quello prefissato per la riunione.

In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta effettuata dai Consiglieri.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni, se non espressamente previsto dal presente statuto o da specifiche disposizioni legislative, sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 16 Nel caso di deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, il Consiglio di Amministrazione deve contestualmente deliberare con 4 voti favorevoli il reinvestimento dei proventi con l'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente.
- b) Provvede all'Amministrazione della scuola ed al suo regolare funzionamento.
- c) Redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione delle Assemblee dei Soci che si celebrano ogni anno.
- d) Elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo.

- e) Propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto.
- f) Provvede all'assunzione ed alla disciplina del personale.
- g) Stipula convenzioni economiche o di altra natura con Istituti ed Enti.
- h) Delibera eventualmente sulle domande di frequenza.
- i) Delibera sulle richieste di ammissione dei Soci.
- l) Stabilisce le rette di frequenza degli alunni.
- m) Delibera in genere su quanto non sia di competenza della Assemblea.
- n) Surroga i Consiglieri non più aventi titolo con i primi esclusi delle ultime elezioni o per sostituzione dei designati.
- o) Indice le eventuali elezioni suppletive in assenza di consiglieri eletti da surrogare.
- p) Delibera con il voto favorevole di 4 componenti l'acquisizione e/o dismissione di patrimoni mobiliari od immobiliari.

Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta od in quelle successive per surroga di un componente decaduto, prende atto dell'effettivo diritto di tutti i componenti a far parte del Consiglio stesso con il conseguente diritto del membro designato dalla Parrocchia della SS. Trinità ad assumere le funzioni di Presidente del Consiglio.

Il Vice Presidente scelto tra i restanti Consiglieri, viene eletto con voto segreto a semplice maggioranza relativa.

Il Consiglio ha facoltà di avvalersi per le cariche di Segretario e Tesoriere, per le cui attribuzioni può essere prevista anche una sola figura, di persone esterne ad esso.

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti con voto segreto, a semplice maggioranza relativa.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la scuola materna "San Matteo di Nichelino" ed in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; convoca l'assemblea dei Soci e l'assemblea generale dei genitori;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio;
- c) sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni;
- d) rappresenta la Scuola Materna "San Matteo di Nichelino" in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- e) vigila e dirige tutta l'attività dell'ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- f) sottoscrive gli ordini d'incasso e pagamento secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione ratificate dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal 4° comma dell'Art. 10 dello statuto;
- g) ove sussistano ipotesi di assoluta urgenza gestionali, il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, entro il limite di spesa di 75 volte il valore della retta in vigore, qualunque provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi quelli che attengono alla modifica del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e degli incarichi previsti dai successivi articoli 20 e 21. In ogni caso il provvedimento adottato dal Presidente con procedura d'urgenza, per avere la definitiva efficacia, deve essere ratificato dal voto favorevole del Consiglio di Amministrazione entro 60 gg.

In caso di assenza od impedimenti del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 20 IL SEGRETARIO

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della scuola. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere ed il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

Art. 21 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione e sottoscrive gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell'Ente, secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione ratificate dall'assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dal 4° comma dell'art. 10 dello Statuto.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Mette a disposizione, in qualsiasi momento, ai membri del Collegio Sindacale, anche singoli, tutti i documenti contabili della gestione dell'Ente, compresi i documenti fiscali e contributivi.

E' inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio di Amministrazione degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno precedente entro il mese di febbraio e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi di concerto con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 IL COLLEGIO DEI SINDACI

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Essi non devono essere parenti di Consiglieri in carica e sono eletti dall'Assemblea dei Soci benefattori e coadiutori.

Il Collegio dura in carica 5 anni ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'amministrazione dell'Ente. Ai Sindaci sono anche attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra gli associati ed il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione di un associato, per qualsiasi causa.

Il Collegio dei Sindaci può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per le delibere interessanti l'aspetto finanziario e deve esprimere il suo parere scritto per il punti c- g- l- previsti dall'art. 17.

Le cariche di sindaco sono svolte a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese riconosciuti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 La scuola materna "San Matteo di Nichelino" può aderire alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) o ad altre Federazioni similari e fa proprie le norme contenute nel Regolamento delle scuole materne aderenti.

Art. 24 MODIFICA STATUTO

Per la modifica dello Statuto, è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea dei Soci e la deliberazione deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Essi devono essere almeno i tre quarti dei soci aventi titolo.

La proposta di modifica deve essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto oppure da un terzo degli associati aventi titolo.

Art. 25 SCIoglimento DELL'ENTE

Per lo scioglimento della scuola materna "San Matteo di Nichelino", è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea dei soci e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno tre quarti degli associati medesimi aventi titolo.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto oppure da un terzo degli associati aventi titolo.

In caso di scioglimento "approvato", l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività verrà posto a disposizione di analoga istituzione con deliberazione assunta, a scheda segreta, dall'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati medesimi aventi titolo.

Art. 26 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli attuali consiglieri in carica del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, avendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 18 del presente statuto, restano ancora in carica per un anno, fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Art. 27 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2002 con delibera n° 18/02

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ratificato dall'Assemblea dei Soci in data 8 dicembre 2002

Con delibera n° 05/02

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STORIA GIURIDICA DELL'ENTE

Il nostro Ente è stato fondato e riconosciuto nell'anno 1866.

Il riconoscimento dell'Ente e del relativo Statuto venne effettuato dal Principe EUGENIO di SAVOIA CARIGNANO, in data 8 maggio 1866. La prima modifica allo Statuto, eseguita dall'Ente, avvenne in data 5 giugno 1896 e fu approvata da UMBERTO I, Re d'Italia, in data 16 Settembre 1896.

Successivamente, con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile del 14 Marzo 1958, 15 Febbraio 1960 e 1 Giugno 1962, fu cambiato il nome dell'Ente e venne modificato lo Statuto. L'Asilo Infantile prese ufficialmente la denominazione di "Scuola Materna".

Tali innovazioni furono approvate dal Presidente della Repubblica, ANTONIO SEGNI, il 18 Aprile 1963.

In data 21 Dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 Dicembre 1978, la Scuola Materna ha ottenuto il riconoscimento di Ente a finalità educativo-religioso.

In data 18 Maggio 1991, con delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione, la "Scuola Materna" IPAB venne trasformata in "Ente morale di diritto privato". Questa trasformazione fu approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte in data 21 Ottobre 1991 con il D.G.R. n. 46-9688 verbale n. 078. L'Ente morale fu registrato nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino al n.1232, in data 19 Marzo 1992.

In data 13 Marzo 1993, con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione, vennero approvati il nuovo nome della Scuola ed il nuovo Statuto. La nuova denominazione "Scuola Materna San Matteo di Nichelino" ed il nuovo Statuto furono approvati dalla Giunta Regionale del Piemonte in data 17 Maggio 1993, con D.G.R. n. 72-25068 verbale n. 198. I documenti contenenti la nuova denominazione della Scuola e lo statuto sono stati depositati presso il Tribunale di Torino il 22 Luglio 1993.

In data 3 Dicembre 1995, l'Assemblea dei soci, con delibera n. 2, modificò ulteriormente lo statuto della Scuola. Quest'ultima modifica venne successivamente approvata dalla giunta Regionale del Piemonte nelle date del 19 febbraio 1996 e 13 Maggio 1996 con D.G.R. rispettivamente n. 131-238 verbale n. 056 e n. 129-8789 verbale n. 076. Il nuovo Statuto modificato è stato depositato presso il Tribunale di Torino il 1 luglio 1996.

In data 8 dicembre 2002, l'assemblea dei soci con delibera 05/02 modificò nuovamente lo statuto alla presenza del notaio Alessandro Fochesato che in data 17 Dicembre 2002 ha provveduto a registrarlo nel pubblico registro di Torino 2 al numero 8176 serie 1.

Successivamente in data 18 Febbraio 2003 la Regione Piemonte con determina n. 35 ha approvato il nuovo statuto.

Successivamente, in data 2 Aprile 2003, a cura della Regione Piemonte, il nuovo statuto è stato depositato, con tutti gli altri documenti che prima si trovavano presso il Tribunale di Torino nel registro delle Persone Giuridiche, e registrato al n. 335 del registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche.